

zione internazionale del lavoro e a far seguire questo impegno internazionale, però, da concreti interventi sulle aziende italiane. Solo così, infatti, vengono bandite dal commercio internazionale le produzioni realizzate attraverso lo sfruttamento dei minori e degli adulti. Chiediamo anche un impegno finanziario che porti fino allo 0,7 del PIL — si tratta, tra l'altro, di una soglia consigliata dall'OCSE — gli stanziamenti per la cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda il fenomeno del lavoro minorile in Italia, siamo assolutamente coscienti che del frutto antico del sottosviluppo risente soprattutto il nostro Mezzogiorno, a cui il Governo, specie negli ultimi tempi, dedica moltissimi discorsi ma pochi interventi efficaci.

È comunque riprovevole che a tutt'oggi il fenomeno del lavoro minorile in Italia non sia stato indagato e censito, che non se ne conoscano, almeno con sufficiente approssimazione, lo spessore e le caratteristiche di contorno. In questo senso, quindi, chiediamo un impegno immediato per un monitoraggio del lavoro minorile in Italia, in particolare nel sud.

Riteniamo infine necessario un deciso inasprimento delle sanzioni per le imprese che adoperano manodopera minorile tanto in Italia quanto all'estero.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Polizzi, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Scoca. Ne ha facoltà.

MARETTA SCOCA. Premetto, anzitutto, che faccio mie tutte le considerazioni svolte precedentemente dai colleghi, perché è un argomento di tale importanza che ci vede tutti d'accordo, tant'è che stavamo decidendo di presentare un'unica risoluzione a firma di tutti i gruppi.

Lo sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro in genere presentano aspetti per alcuni versi differenti tra loro, come sono diverse le modalità e gli ambienti dove si svolge il lavoro, nonché le caratteristiche stesse, peculiari ai singoli lavori, quelle socio-culturali di appartenenza e quelle relative all'età dei minori.

Fatta questa premessa oggettiva, per quanto riguarda me ed il mio gruppo esprimo un giudizio di condanna su ogni forma di lavoro minorile, però proporzionalmente connessa alle singole diverse situazioni sopra specificate. Infatti, tra la situazione dei bambini del Pakistan, dell'India, del Nepal, del Bangladesh, delle Filippine, dell'America latina, dell'Iraq, della Cina, eccetera, che in alcuni casi sono addirittura venduti come schiavi e costretti a lavorare quattordici ore al giorno e privati di ogni diritto umano, ed il lavoro svolto da adolescenti nell'ambito della collaborazione per il soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia o quello teso ad imparare il mestiere dei genitori, vi è indubbiamente una differenza. Pertanto non si può fare di tutta un'erba un fascio. Ma, ciò detto, occorre senz'altro intervenire affinché i bambini non siano espropriati della loro infanzia e siano messi in condizione di poter sviluppare al meglio la loro personalità psicofisica.

La piaga dello sfruttamento del lavoro minorile sembrava che, almeno in Italia, fosse stata debellata. Invece si è riaperta e purtroppo progredisce sempre di più, non solo per il numero dei bambini o ragazzi impiegati ma anche per le attività nelle quali sono coinvolti.

Ne sono una testimonianza non solo i vari laboratori per la produzione di biancheria o altri opifici vari, ma purtroppo anche la constatazione che i minori sono sempre più usati dalla criminalità; essi sono impiegati prevalentemente nel borseggio, nei furti, negli scippi, nell'accattoneggio, nello spaccio della droga, ma anche in altre più gravi attività criminose. Questo fenomeno è in allarmante estensione ed è sempre addebitabile agli adulti, spesso purtroppo agli stessi parenti.

Tra le altre nefaste implicazioni dell'utilizzo del lavoro minorile vi è anche quella dell'abbandono scolastico. Questo è un altro grave problema che si va sempre più diffondendo e che a sua volta creerà altri problemi, perché condanna i bambini ad un futuro di ignoranza e quindi di non completo sviluppo delle loro potenzialità

intellettuali e professionali che possono consentire loro l'inserimento nella società.

Bisogna sottolineare che queste situazioni si verificano perché è lo stesso ambiente socio-culturale ed economico che porta a queste gravissime degenerazioni. Ed è dunque su queste cause che occorre intervenire con azioni coordinate ed armonizzate tali da consentire di prendere in esame in maniera seria ed organica i problemi relativi all'infanzia e all'adolescenza. Ribadisco che per risolvere tali problemi questi non possono essere dissociati da quelli della famiglia e della società in generale, comprendenti sia le realtà del microcosmo sia quelle locali, nazionali ed internazionali, le quali diventano sempre più inquietanti perché comprendono, oltre allo sfruttamento del lavoro minorile, la prostituzione infantile, la pedofilia e il commercio di organi.

Finora vi sono sempre stati interventi in favore dell'età evolutiva effettuati in maniera settoriale: ogni volta si è tentato di risolvere i problemi che si ponevano di volta in volta in maniera parziale; è mancata una strategia globale in favore dei minori; è mancato e manca altresì un coordinamento delle attività dei vari Stati tra di loro, delle istituzioni internazionali con i vari Stati e delle pubbliche amministrazioni con il volontariato e le risorse della società civile.

E allora, ben vengano le iniziative del nostro Governo presso la conferenza dell'OIL di Ginevra, che si sta tenendo in questi giorni, che è tesa anche ad incrementare il sostegno al programma IPEC appositamente promosso dall'OIL per combattere lo sfruttamento del lavoro infantile.

Ma se non si partirà dalla consapevolezza dei pieni diritti dei minori e se non si adopereranno tutti gli strumenti tendenti a prevenire i gravi fenomeni, quali l'aumentare a livello bilaterale e multilaterale il sostegno finanziario a progetti nel campo dell'educazione, adeguati alle realtà sociali di ogni paese ed accompagnati da azioni di sensibilizzazione e da incentivi alle famiglie più povere; il destinare almeno il 20 per cento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo sociale,

quali la salute, l'istruzione, l'acqua, la terra, il piccolo credito; il tenere fede all'impegno di devolvere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo alla cooperazione allo sviluppo; il cancellare o abbattere il debito estero dei paesi più poveri, impegnando i paesi creditori a convertire il debito proporzionalmente condonato in programmi sociali; ad agire nelle sedi internazionali con gli organismi finanziari, gli organismi delle Nazioni Unite, in modo tale da favorire i paesi e le popolazioni in via di sviluppo; ad agire, con tutti i mezzi disponibili, sulle imprese italiane e su quelle estere, affinché assicurino sempre l'impiego di lavoratori adulti a condizioni di retribuzioni eque e nel pieno rispetto delle convenzioni esistenti; ad ottenere che le imprese italiane ed estere assicurino che una quota adeguata della ricchezza creata rimanga nelle aree di produzione e che ai lavoratori sia assicurato un salario che permetta il soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle loro famiglie; a favorire interventi alternativi come il commercio equo e solidale, che colleghi direttamente i produttori autorganizzati con i consumatori; ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea, che preveda sgravi tariffari per le merci provenienti dai paesi che si impegnano contro il lavoro infantile; se tutto ciò non sarà svolto, sarà assai difficile risolvere qualcosa in concreto.

A questo scopo la prevista commissione per l'infanzia potrebbe svolgere un ruolo fondamentale ed è per questo che se ne sollecita l'effettiva realizzazione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

Risulta alla Presidenza che l'onorevole Scoca ed altri colleghi intendono presentare una risoluzione comune: vedremo al momento opportuno quale sarà l'avviso del Governo su tale risoluzione.

Prego, sottosegretario Gasparrini.

FEDERICA GASPARRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La problematica relativa allo sfruttamento del lavoro minorile costituisce una triste e spesso drammatica piaga sociale presente in tutti i paesi del mondo ed anche in Italia. Si registra comunque una crescente sensibilità ed un impegno contro lo sfruttamento minorile che va via via manifestandosi sia a livello di società civile, sia a livello istituzionale. In proposito, proprio di recente è stata sottoscritta dal Governo, nella persona del Presidente Prodi, dai sindacati e dagli imprenditori, dall'UNICEF e dall'OIL una Carta di impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile. Detta Carta costituisce la traduzione per il nostro paese del programma sottoscritto dal Governo italiano nella recente conferenza internazionale svoltasi ad Oslo dal 27 al 30 novembre 1997. Con questo importante atto di intesa si prevedono azioni integrate che puntino sulla prevenzione, investano sulla educazione e sulla formazione, attivino sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti delle donne. Tali azioni scaturiscono da un programma concertato tra amministrazioni dello Stato, parti sociali, organizzazioni nazionali non governative.

Il Governo si è impegnato altresì ad avvalersi di forme di incentivi affinché gli investimenti industriali all'estero comportino l'assunzione da parte delle imprese del nostro paese del fermo impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile oltreché l'impegno a scoraggiare il turismo sessuale e ad evitare il consumo di prodotti eseguiti con lo sfruttamento del lavoro dei bambini e ad innalzare l'obbligo scolastico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (*ore 17,33*)

FEDERICA GASPARRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel mese di aprile dello scorso

anno il ministro per la solidarietà sociale ha presentato in Parlamento il piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, che prevede diverse forme di intervento. Uno dei primi provvedimenti approvati sulla base di questo piano è la legge n. 285 del 1997, recante « Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ». Detto provvedimento legislativo prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale e regionale. Tali interventi sono volti a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Con la già richiamata legge n. 285 del 1997 è stato previsto anche il finanziamento di piani territoriali di intervento integrati (enti locali, provveditorati agli studi, aziende sanitarie locali, centri per la giustizia minorile) approvati dagli enti locali con accordi di programma.

Occorre ricordare che il fenomeno del lavoro minorile trova, in genere, difficoltà ad emergere perché è inserito in un vasto ambito di illegalità diffusa e si associa spesso a fenomeni di evasione scolastica e di devianze legate a specifiche situazioni familiari.

Un ruolo fondamentale assume perciò il servizio scolastico, nonché il radicamento di iniziative di formazione sulle problematiche del disagio e dell'abbandono scolastico, svolte per insegnanti e dirigenti scolastici.

È da evidenziare, inoltre, che le sanzioni penali previste per la violazione delle disposizioni sulla tutela psico-fisica dei minori sono state riqualificate e inasprite, anche mediante l'individuazione di specifiche responsabilità delle persone investite di autorità o incaricate della vigilanza sui minori.

Per quanto riguarda i controlli, l'impegno è stato quello di rafforzare gli organi di vigilanza, sia attraverso nuove assunzioni (600 unità, da adibire prevalentemente a funzioni ispettive), sia attraverso l'utilizzo dei dipendenti del Ministero del lavoro già adibiti al collocamento, in relazione alle modificazioni sostanziali derivanti dalla riorganizzazione del Ministero del lavoro per effetto del conferimento di funzioni alle regioni (si veda il decreto legislativo n. 469 del 1997).

A tutti i provvedimenti citati, si aggiunge il regolamento — il cui iter è in corso di avanzato perfezionamento — che disciplina il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato presso i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e che consentirà di avere finalmente un organico consono a fronteggiare i numerosi compiti che gli stessi sono chiamati ad adempiere.

Come dato conoscitivo, si fa presente — l'ha detto precedentemente l'onorevole Gardiol — che nel corso del 1997 sono state ispezionate 25.210 aziende e sono state riscontrate 1.578 violazioni alle disposizioni di tutela dei minori, che vanno dalla violazione dell'età minima per l'assunzione, ai lavori vietati, al mancato rispetto dell'orario di lavoro o altro. Va ricordato che nel corso del 1997 l'attività di ispezione e controllo del Ministero del lavoro è stata altresì svolta da una *task force* del nucleo dei carabinieri presso le direzioni provinciali del lavoro, in collaborazione con gli ispettori del lavoro. La stretta collaborazione tra carabinieri e ispettorati ha permesso di intervenire con maggior puntualità e sicurezza, soprattutto nelle zone dove più forte è la presenza della criminalità organizzata. Si desidera ricordare ancora, a testimonianza dell'importanza di un coordinamento delle forze in campo, gli interventi più importanti predisposti dal Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero della pubblica istruzione, come già accennato, ha da tempo avviato un programma di intervento per la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, pro-

muovendo, a partire dal 1994, la realizzazione di piani provinciali articolati sul territorio, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio. A livello provinciale, sono stati costituiti osservatori con rappresentanti delle varie istituzioni, che costituiscono strutture operative per correlare la conoscenza e la programmazione degli interventi. Hanno infatti il compito di monitorare il fenomeno del disagio e della dispersione scolastica, formulando specifici programmi di intervento.

Mi auguro che l'esposizione, certamente non esaustiva, del ventaglio di strumenti idonei a combattere il fenomeno del lavoro minorile, sia sul piano interno sia su quello internazionale, abbia reso evidente il forte impegno del Governo nell'intento di gettare le basi per giungere alla soluzione definitiva.

Vorrei aggiungere che, per quanto riguarda il monitoraggio, il Ministero del lavoro ha disposto che da subito sia avviata un'azione di ispezione pilota per ricognizione del fenomeno del lavoro minorile nelle regioni Veneto, Campania e Puglia, cui seguirà un'ispezione per un monitoraggio definitivo in tutte le altre regioni. Il Governo, comunque, prenderà attentamente in esame le mozioni e le osservazioni che il Parlamento ha oggi illustrato.

MARETTA SCOCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MARETTA SCOCA. Per chiedere un chiarimento al Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARETTA SCOCA. Signor Presidente, mi dichiaro non soddisfatta dell'impegno del Governo in merito all'affermazione che intende « scoraggiare » il turismo sessuale...

GIORGIO GARDIOL. « Contrastare » non « scoraggiare » !

MARETTA SCOCA. Io ho sentito « scorgere ». Dal momento che non ho il testo scritto sotto mano, mi limito a sottolineare che su questi temi mi sarei aspettata un impegno un po' più forte del Governo.

PRESIDENTE. Nella seduta di domani potrà fare tutte le dichiarazioni che crede, onorevole Scoca.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Teresio Delfino ed altri; di iniziativa del Governo: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (598-854-1714-3687) (ore 17,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge: Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Teresio Delfino ed altri; di iniziativa del Governo: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 598)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'11 giugno 1998, si è provveduto, ai sensi dall'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del testo unificato. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 20 minuti;
tempo per il Governo: 20 minuti;
tempo per il gruppo misto: 35 minuti;
tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti;

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti;
CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;
forza Italia: 40 minuti;
alleanza nazionale: 40 minuti;
popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;
lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;
rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;
UDR: 33 minuti;
rinnovamento italiano: 30 minuti;

(Discussione sulle linee generali - A.C. 598)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Stanisci.

ROSA STANISCI, *Relatore*. Signor Presidente, il fenomeno degli incidenti domestici ha assunto una rilevanza tale da imporre il ricorso a strumenti legislativi. In Italia gli eventi infortunistici si associano a situazioni di rischio prevalentemente nei luoghi di lavoro e in relazione ai mezzi di trasporto. L'assenza di un

sistema di monitoraggio nazionale sugli incidenti domestici che permetta di avere dati rappresentativi affidabili e disaggregabili ha finora ritardato un'attenta valutazione dei rischi e dei danni in ambito domestico. I dati riferiti agli incidenti domestici spesso sono basati sulla stima, mentre per il resto sono imprecisi e non aggiornati. Le statistiche in termini di mortalità sono ferme agli anni 1988-89.

Da un'indagine dell'ISTAT tra il dicembre 1989 ed il maggio 1990 risulta che in Italia si verificano ogni anno 4.500 infortuni su 100 mila abitanti, con un aumento del numero totale di incidenti domestici e di soggetti coinvolti di circa il 20 per cento rispetto ad un'analoga rilevazione del 1987. I dati ISTAT sono significativi per quanto riguarda i soggetti coinvolti, che sono suddivisi per sesso, per età, per causa dell'incidente e per conseguenze dello stesso. La maggior parte degli eventi coinvolge le donne, con un rapporto maschio-femmina di circa uno a due; i bambini e gli anziani sono le vittime con una percentuale più alta.

Una lettura emblematica di questi dati si riferisce alla fase successiva all'infortunio: solo nel 30 per cento dei casi si fa ricorso al pronto soccorso e circa l'8 per cento degli infortunati viene ricoverato. Gli incidenti sono distinti fra « gravi » e « meno gravi »: i primi sono conosciuti perché vengono rilevati, i secondi non sono evidenziati in quanto i soggetti coinvolti non vengono in contatto con gli ospedali o con i centri di pronto soccorso.

Per affrontare un fenomeno così ampio e complesso occorre quindi sia esaminare a fondo i vari aspetti del problema sia mettere a punto una rigorosa iniziativa di prevenzione sulla tutela dei rischi infortunistici in ambito domestico.

Negli ultimi anni è andata affermandosi l'esigenza di un intervento mirato alla rimozione dei rischi nelle case, in quanto luogo di vita e di lavoro, grazie anche alle meritevoli battaglie dei movimenti delle casalinghe e delle associazioni familiari.

Numerose norme sulla sicurezza degli impianti e sul corretto utilizzo dei materiali pongono già delle condizioni per

rimuovere i rischi in ambito domestico, ma esse spesso non interloquiscono tra loro e risultano complessivamente insufficienti. In questo contesto le innovazioni tecnologiche e la scarsa informazione sul corretto utilizzo degli impianti moderni rendono ancora più incisiva l'esigenza di attuare un'innovativa legislazione, capace di diminuire fortemente l'entità del fenomeno nelle categorie a rischio, quali le casalinghe, i bambini e gli anziani.

L'esigenza, inoltre, di colmare una grave lacuna legislativa è riscontrabile peraltro non solo nell'ordinamento giuridico italiano ma anche in quello dei paesi membri dell'Unione europea. Va rilevato tuttavia che l'Unione europea ha più volte sollecitato gli Stati membri, con apposite decisioni, ad assumere iniziative concrete in materia di prevenzione degli infortuni domestici. La stessa Organizzazione mondiale della sanità pone per il 2000 l'obiettivo di ridurre del 25 per cento la mortalità per incidenti domestici. Il Ministero della sanità italiano, attraverso il piano sanitario nazionale 1998-2000, si pone l'obiettivo della riduzione degli infortuni domestici attraverso la predisposizione di misure volte ad incentivare la sicurezza domestica. Allo stato, il Governo, attraverso la presentazione del disegno di legge n. 3687, ed il Parlamento, con le proposte di legge n. 598, a prima firma Cordoni, n. 854, a prima firma Serafini, e n. 1714, a prima firma Teresio Delfino, hanno raccolto questa esigenza.

L'approvazione del testo unificato contenente norme per la tutela della salute nelle abitazioni e l'istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici sarà il primo riferimento normativo in ambito europeo; potrà costituire in tal senso un valido punto di partenza per gli Stati membri dell'Unione europea.

L'XI Commissione ha prodotto un lavoro di ricerca al fine di costruire norme adeguate sul versante sia della prevenzione sia del risarcimento. Sono state svolte pertanto alcune audizioni informali, durante le quali è stato acquisito il contributo delle associazioni dei consumatori, dell'INAIL, delle associazioni delle

casalinghe, delle imprese assicurative private, dell'Istituto superiore di sanità e delle regioni. La duplice finalità perseguita, di prevenzione e risarcitoria, è stata riassunta nei titoli dei capi che compongono il testo unificato; la diversità terminologica tra essi è giustificata dal fatto che le disposizioni del primo si rivolgono alla generalità dei cittadini e assumono a riferimento qualunque ambiente di civile abitazione; il secondo, invece, istituisce un'assicurazione rivolta ad una determinata fascia di popolazione che presuppone una definizione più ristretta del concetto di ambito domestico.

Le esigue risorse finanziarie hanno però condizionato il lavoro della Commissione che, pur nelle difficoltà, è riuscita a costruire un testo di ampio respiro, senza penalizzare la parte relativa alla prevenzione. Una serie di interventi sono stati individuati nei vari articoli per la raccolta dei dati sugli infortuni, la loro valutazione ed elaborazione, attraverso l'istituzione di un sistema informativo, prevedendo tra l'altro una spesa di 2 miliardi per il 1998 e di 4 miliardi per il 1999.

L'inserimento di un progetto-obiettivo sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione individua inoltre gli obiettivi generali e specifici e determina gli impegni a carico degli organi centrali dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali, per un'adeguata azione di informazione e di educazione ai fini della prevenzione delle nocività e degli incidenti negli ambienti di civile abitazione. Per la realizzazione di tale attività sono coinvolti vari ministeri (lavoro, pubblica istruzione, pari opportunità, sanità), in quanto i programmi informativi e formativi sono rivolti ai giovani, alle categorie a maggior rischio e a tutti i cittadini, con l'ausilio delle organizzazioni femminili, familiari, dei consumatori e degli ambientalisti.

Il ministro della sanità in particolare, nella relazione che presenterà al Parlamento sullo stato sanitario del paese, deve fornire elementi di valutazione dell'efficacia dell'attività di formazione e di informazione.

L'aspetto risarcitorio nel testo risente dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e ciò si evince dalla scelta dell'individuazione della fascia di età (18-65 anni) dei soggetti assicurabili e dal grado di inabilità permanente al lavoro (non inferiore al 33 per cento). La norma prevede quali beneficiari i soggetti che maggiormente sono esposti ad incidenti domestici: chi svolge in via esclusiva l'attività di lavoro domestico ovvero circa 7 milioni 300 mila persone, di cui la stragrande maggioranza sono donne.

Le casalinghe, infatti, sono le più colpite da questo problema, in quanto più a diretto contatto con l'ambiente domestico. Attualmente a loro non viene garantita alcuna assicurazione, né altre forme di assistenza. Il premio assicurativo è fissato in lire 25 mila ed è posto a carico dello Stato per i soggetti meno abbienti.

La Commissione per definire il lavoro svolto in ambito domestico ha prodotto uno sforzo notevole per aggiornare la terminologia, stabilendo idonee definizioni giuridiche e chiarendo che per lavoro svolto in ambito domestico si intende l'insieme delle attività prestate in esso, inteso come l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare.

La nuova definizione si affianca alle forme di incidenti previste dalla nostra normativa infortunistica. Per quanto riguarda, poi, la specifica illustrazione dell'articolato, rimando alla relazione scritta allegata al testo.

Presidente, mi permetta tuttavia di fare un'ultima considerazione. In questi mesi di lavoro la Commissione ha avuto la possibilità di conoscere più in profondità tale problema, che rischia di rimanere sommerso, se non si avvia con urgenza una politica di prevenzione e di tutela del rischio infortunistico. Il tema della sicurezza in ambito domestico è stato assunto dall'intera Commissione come un tema di rilevanza generale attraverso una forte sensibilità culturale e politica, che ha percorso tutti i gruppi parlamentari ed i singoli deputati della Commissione lavoro.

In realtà l'intero tema della tutela del lavoro domestico ha impegnato la Commissione, creando una forte partecipazione, essendo i deputati consapevoli di rappresentare una giusta aspettativa che richiede una risposta in tempi rapidi. Pertanto, in conclusione, per il fine altamente sociale del provvedimento, ne chiedo all'Assemblea una sollecita approvazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

FEDERICA GASPARRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Iacobellis. Ne ha facoltà.

ERMANNIO IACOBELLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame, frutto di un paziente, quasi certosino, lavoro di approfondimento e di raccordo eseguito dalla relatrice, oltre che di un'ampia, fattiva disponibilità manifestata in Commissione da tutte le forze politiche, non è secondario, rutinario, di quelli di ordinaria legislazione.

Viceversa quello che stiamo esaminando è un provvedimento di rango, di quelli che lasciano il segno; un provvedimento che si connota per l'alto tasso di civiltà giuridica che effonde e per la forte spinta innovativa in direzione della tutela dei cittadini e, in particolare, delle fasce sociali neglette, quale è stata da sempre la categoria delle casalinghe, il cui impegno lavorativo, insopprimibile elemento di crescita civile ed economica della comunità familiare, non risulta essere mai stato oggetto di attenzione né di considerazione da parte del legislatore.

Ciò spiega l'ampia — per non dire entusiastica — convergenza di consensi verso un provvedimento, quello appunto in esame, che colloca il nostro paese a livelli alti nello scenario legislativo euro-

peo e comunitario in fatto di tutela avanzata della salute, dei diritti e della dignità di una vasta categoria di lavoratrici del settore domestico.

Ciò premesso, mi preme in questa sede, prima di analizzare i punti salienti del provvedimento, sottolineare l'estrema difficoltà che si è dovuta superare per l'adattamento di vecchi istituti giuridici ad una realtà sociale mai prima d'ora oggetto di disciplina.

In particolare, tralasciando non per ragioni di minore importanza ma unicamente per ragioni di economia del tempo a mia disposizione, la prima parte della legge, quella cioè relativa alla prevenzione, nella quale tuttavia merita particolare menzione il riferimento alla prevenzione mediatica introdotta dall'articolo 4, mi soffermerò brevemente sulla seconda parte del provvedimento contenente le norme relative all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

A tale riguardo va subito detto che la formulazione dell'articolo 5, contenente le non facili definizioni di lavoro domestico, ambito domestico, esclusività del lavoro prestato, merita indubbio apprezzamento, atteso che mentre non lascia margini di incertezza per quanto attiene l'ambito di applicabilità, mette al riparo da facili sconfinamenti interpretativi volti ad un indebito allargamento della tutela assicurativa in contrasto con le finalità della legge.

Parimenti merita di essere condivisa la scelta della fascia di età tra i 18 e i 65 anni delle persone destinatarie del provvedimento, atteso che al di sotto e al di sopra di tale forbice la previsione di una soggezione all'obbligo assicurativo apparirebbe eccessivamente onerosa a fronte di uno *status*, quello di prestatore di attività lavorativa domestica in via esclusiva, destinato sia per l'infradiciottenne che per l'ultrasessantacinquenne a rapidi mutamenti.

A proposito dell'iscrizione all'assicurazione prevista dall'articolo 6 quale obbligo per il soggetto di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolga in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, è

da registrare che proprio in virtù della chiara dizione del succitato articolo non residuano margini di incertezza in ordine al carattere obbligatorio e non meramente volontario dell'iscrizione assicurativa. Ciò è tanto vero che non risultando in una prima stesura del testo alcuna sanzione, ossia alcuna conseguenza per effetto della inosservanza dell'obbligo di iscrizione da parte del soggetto, in Commissione è stato sollevato il dubbio che, nonostante la titolazione dell'articolo 6 (assicurazione obbligatoria), in sostanza si potesse parlare di una assicurazione lasciata alla volontà del singolo. Ma così non è, in quanto nella stesura definitiva del provvedimento, all'articolo 7, comma 3, una sanzione seppur meramente platonica, seppure nella forma di una « somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio » annuo di lire 25 mila, è comunque prevista, e ciò basta a conferire il carattere dell'obbligatorietà alla iscrizione assicurativa.

Certo non si nasconde che pur con tutti gli sforzi fatti per rendere il provvedimento esaustivo sotto i molteplici punti di vista, sussistono ancora delle zone d'ombra. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà di conciliare il principio della non automaticità delle prestazioni per mancato o irregolare versamento del premio con il principio appena enunciato della recuperabilità dei premi non pagati aumentati di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione, e senza che a ciò consegua la prestazione assicurativa, con la possibilità, quindi, di un indebito arricchimento dell'ente assicuratore. Una situazione, questa, che risulterà ancora più problematica allorquando il mancato o irregolare versamento del premio sia ascrivibile allo Stato nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 7.

Queste ed altre ancora sono ipotesi di difficile raccordo con la legislazione vigente in materia e con i principi generali del diritto; così come estremamente problematica sarà la codificazione delle modalità di attuazione delle varie disposizioni contenute nel provvedimento, tra cui

principalmente l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 3.

Sono ipotesi e casistiche sottratte alla competenza del legislatore parlamentare, il cui compito è quello di tracciare principi fondamentali ed informativi del provvedimento. Spetterà all'esecutivo, facendo leva sulla potestà regolamentare, e al raccordo interministeriale consentire che una legge, come quella all'esame, di grande rilevanza ed alto profilo sociale e giuridico, trovi pratica attuazione diventando diritto vivente in funzione della tutela della salute e delle condizioni di vita di una categoria sociale che finalmente è riuscita a trovare, con questa legge, un approdo in Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fratta Pasini. Ne ha facoltà.

PIERALFONSO FRATTA PASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando è un atto che si può obiettivamente considerare di grande rilievo civile. Lo dico guardando non tanto al merito delle singole norme, che per taluni aspetti sono apprezzabili, mentre in altre parti necessitano di una seria revisione, quanto al fatto che si definisce in tal modo un principio: l'esistenza del lavoro domestico e quindi delle casalinghe intese come categoria professionale, con propri connotati precisi e definiti e con un riconoscimento istituzionale.

È necessario svolgere una considerazione preliminare. Questo provvedimento nasce da un lavoro in Commissione che ha visto una fattiva e costruttiva disponibilità, della quale do volentieri atto, sia da parte dei colleghi della maggioranza, in particolare la relatrice, onorevole Stanisci, che come tutti sappiamo ha lavorato assiduamente sul testo, sia da parte del rappresentante del Governo.

Chi come me ed altri amici del mio gruppo ha denunciato più volte la tendenza del Governo ad espropriare il Par-

lamento delle sue funzioni legislative e di indirizzo, abusando molte volte dello strumento della delega e di quello del decreto-legge, può invece oggi constatare con piacere che in questo caso si è lavorato con uno spirito assolutamente diverso. Temo, in verità, che questo dipenda più dalla sensibilità personale del sottosegretario Gasparrini, ed anche dalla disponibilità dell'onorevole Stanisci e di alcuni colleghi della nostra Commissione, che non, purtroppo, da un mutamento della linea di comportamento generale del Governo. Tuttavia, il fatto positivo rimane e merita di essere segnalato.

È importante inoltre che ciò sia avvenuto intorno ad un provvedimento complesso ed innovativo, sul quale era necessario arrivare ad un testo che consentisse, come ho detto nella premessa, di definire le casalinghe come categoria. È la prima volta che questo avviene nella legislazione italiana e fissa un principio che considero molto importante, fortemente innovativo e soprattutto rispettoso delle donne che svolgono una attività ed una funzione fondamentale per la nostra società. L'esistenza del lavoro domestico delle casalinghe significa per lo Stato il risparmio di costi sociali spesso elevati, ma soprattutto la conservazione di un tessuto di rapporti umani, in special modo nelle famiglie, di elevato valore morale e civile. Questa è la ragione di fondo che porta a valutare favorevolmente il provvedimento al di là dei suoi contenuti specifici, che peraltro assumono una importanza tale da richiedere qualche attenta considerazione.

Quindi, se la prima parte del progetto di legge, relativa alla prevenzione degli infortuni, è oggettivamente necessaria, è alla seconda parte, vale a dire a quella che riguarda la assicurazione obbligatoria, che mi pare valga la pena dedicare qualche considerazione in più.

L'introduzione della assicurazione obbligatoria, infatti, è certamente un primo passo, ma mi pare che molta strada rimanga ancora da fare rispetto al testo che prossimamente voteremo. Difatti, come si è detto in Commissione, la previsione di costo dell'assicurazione per la

casalinga calcolato in 25 mila lire l'anno è una cifra accessibile — tra l'altro si prevede che essa rimanga a carico dello Stato per le persone meno abbienti, vale a dire quelle con un reddito inferiore ai 9 milioni all'anno —, ma quello che è invece contraddittorio con il senso del provvedimento — faccio queste riflessioni in modo costruttivo perché ritengo il testo al nostro esame un primo passo sulla strada di questo riconoscimento, ma al contempo vorrei dare qualche spunto per quanto attiene al merito del provvedimento stesso — è la previsione di una soglia di invalidità eccessivamente alta per far scattare la copertura assicurativa.

Questa soglia infatti — ne abbiamo parlato più volte — è fissata al 33 per cento di invalidità, che è un livello oggettivamente piuttosto alto, se si considera che le principali compagnie assicurative, per analoghi tipi di copertura, applicano una franchigia normalmente non superiore al 5 per cento. Una soglia del 33 per cento vuol dire di fatto vanificare una parte importante degli effetti dell'assicurazione obbligatoria.

Ciò può essere considerato in parte ingiusto, se si tiene conto che si tratta di un'assicurazione e quindi la copertura dei rischi si baserà — o quanto meno dovrebbe basarsi — sui premi versati dagli assicurati. Non si tratta quindi di economizzare il denaro pubblico, ma sostanzialmente di offrire ai cittadini che per legge saranno chiamati a versare delle somme un servizio adeguato al denaro versato e funzionale alle effettive esigenze.

L'altro aspetto critico, del quale abbiamo già discusso a lungo in Commissione, riguarda l'obbligo di contrarre questo tipo di assicurazione esclusivamente presso l'INAIL. Abbiamo cercato di capire i calcoli di matematica attuariale che hanno ispirato l'INAIL nei suoi rendiconti; sono consapevole del fatto che questo ente chieda di gestire l'intero pacchetto, anche perché probabilmente un numero troppo basso di iscritti creerebbe scompensi finanziari difficili da gestire. Eppure, proprio perché lo scopo dell'attività legislativa deve essere quello di perseguire comun-

que l'interesse generale del cittadino e non di tutelare un ente pubblico come l'INAIL, sono convinto della necessità di correggere questo aspetto del provvedimento.

Come in altri settori (penso per esempio all'assicurazione per la responsabilità civile auto), anche in questo campo deve esistere l'obbligatorietà del rapporto assicurativo: stabiliamo questo principio; ma la libera scelta dell'istituto con il quale contrarlo — che sia l'INAIL oppure una compagnia di assicurazione privata — dovrebbe rimanere alle casalinghe.

Deve quindi essere possibile anche una differenziazione di costi e di tipi di prestazioni; le 25 mila lire — ne abbiamo parlato — devono riguardare una soglia minima, ma deve essere lasciata alle casalinghe che volessero prestazioni migliori la possibilità di integrare — ovviamente pagando un maggior premio — il contenuto dell'assicurazione. Questo, tra l'altro, scatenerrebbe una sana concorrenzialità in ordine sia alle tariffe sia alla qualità del servizio, che andrebbe solo a tutto vantaggio dei cittadini.

Ho presentato emendamenti in questo senso dei quali discuteremo nella prossima seduta. Invito fin d'ora a considerare l'effetto paradossale che si produrrebbe a normativa immutata: coloro che già oggi, per loro libera scelta, sono titolari di un contratto assicurativo, magari anche superiore per prestazioni e tariffe a quello che provvederemo a rendere obbligatorio, si troverebbero di fronte alla scelta o di annullarlo (riducendo così il livello di copertura) oppure di dover pagare due volte la stessa prestazione, alla compagnia privata ed all'INAIL. È un paradosso che sarebbe opportuno evitare: con gli emendamenti che sottoporro alla vostra attenzione forse si potrebbe superare questa contraddizione.

Vi è poi qualcosa in più da considerare. Il fatto che l'INAIL si trovi in condizioni ben diverse rispetto alle compagnie private è attestato, per esempio, dalla possibilità di iscrizione a ruolo esattoriale del premio assicurativo eventualmente non pagato. Non sono molto

convinto dell'efficacia di questa sanzione, ma soprattutto vorrei osservare che una cartella esattoriale è uno strano modo di riscuotere premi assicurativi non pagati. Non vorrei che con questo approccio si finisse con il considerare il versamento delle 25 mila lire come una sorta di tributo aggiuntivo, magari finalizzato a sanare la non facile situazione finanziaria di enti come l'INAIL, piuttosto che come un vero e proprio premio assicurativo. Se fosse così, ciò sarebbe indubbiamente coerente con la scelta di far operare l'INAIL in regime di monopolio, ma non si renderebbe davvero un buon servizio alle casalinghe e, globalmente, ai cittadini.

Vi sono parecchi aspetti da migliorare, ma siamo consapevoli della necessità che il provvedimento giunga all'approvazione. Non per questo, tuttavia, rinunceremo a chiedere una considerazione attenta degli emendamenti proposti. Ritengo che le casalinghe e tutti coloro che fanno del lavoro domestico un'attività centrale siano stati troppo a lungo ignorati dalla legislazione o fatti oggetto di attenzioni strumentali ed episodiche.

È importante che il Parlamento dia un segnale di sensibilità e di attenzione verso la categoria delle casalinghe: da qui la nostra disponibilità ad appoggiare un iter rapido delle proposte di legge in discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Scoca. Ne ha facoltà.

MARETTA SCOCA. Signor Presidente, siamo favorevoli all'articolato sottoposto al nostro esame, tant'è che personalmente sono cofirmataria di una iniziativa legislativa in materia.

Dal punto di vista statistico, sono numerosi gli infortuni domestici con conseguenze gravi e permanenti. Finora il problema è stato sollevato molte volte senza trovare una soluzione legislativa perché la mentalità prevalente ha considerato l'argomento alla stregua di affari privati, di famiglia; gli infortuni sono stati tutelati soltanto se accaduti sui luoghi di lavoro o durante l'uso di mezzi di tra-

sporto, ma mai in ambito domestico. Oggi, per fortuna, si discute della legge sulla sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente domestico, il cui primo obiettivo è la prevenzione ed il conseguente risarcimento.

Vi sono tuttavia parecchi aspetti da esaminare e migliorare: innanzitutto si quantifica nel 33 per cento di invalidità la soglia di risarcibilità, che a nostro giudizio è eccessivamente alta, che svuota il contenuto della proposta stessa. Agli articoli 2, 3 e 4 sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle attività individuate mentre all'articolo 2 la partecipazione della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali per la definizione dei programmi di intervento.

Ancora: all'articolo 5, comma 1, si rileva l'opportunità di espungere dal testo le parole « connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività, svolta prevalentemente dalle donne, trae l'intera collettività » perché ne risulta assai problematica la pertinenza con il contenuto di una norma legislativa, così come appare opportuno anticipare al sedicesimo, se non addirittura al quindicesimo anno di età, l'obbligo di iscrizione all'assicurazione.

Con riferimento all'attività di prevenzione ed al risarcimento sarebbe utile considerare gli infortuni legati all'inquinamento domestico e le malattie croniche provocate dal contatto con agenti nocivi, nonché la possibilità di prevedere forme di incentivazione degli interventi di rimozione delle cause attraverso forme di defiscalizzazione delle opere necessarie a tal fine.

Auspicabile è anche l'abolizione del limite massimo di età, oggi fissato in sessanta anni, perché a partire da quell'età è più facile il verificarsi di incidenti domestici, così come lo è la possibilità di elevare, ai sensi dell'articolo 11, i limiti reddituali previsti fino ad un ammontare inferiore a trenta milioni lordi, ferme restando le compatibilità economiche.

Bisogna considerare inoltre la possibilità che i ministeri competenti promuovano

politiche e realizzino campagne e accordi di programma con le imprese di costruzione per incentivare tecniche costruttive che garantiscano condizioni più avanzate (che siano armonizzate tra di loro) di sicurezza e di salute.

Auspico che, nel seguito dei nostri lavori, possano essere approvati alcuni emendamenti che consentirebbero di raggiungere meglio gli scopi che questa legge si prefigge.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore
e del Governo - A.C. 598)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Stanisci.

ROSA STANISCI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FEDERICA GASPARRINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, l'atto Camera n. 3687, che oggi l'Assemblea esamina, ha avuto l'avvio nel Consiglio dei ministri del 17 aprile 1997.

Il Governo, con tale disegno di legge, ha voluto affrontare due rilevanti tematiche sociali. La prima è quella del riconoscimento del valore sociale ed economico connesso al lavoro svolto da milioni di donne all'interno del proprio nucleo familiare. Su questo punto si sono già espresse in modo esplicito sia la Corte costituzionale sia la suprema Corte di cassazione a sezioni riunite. Il Governo ha quindi ritenuto coerente con la propria politica sociale avviare un'azione legislativa sul tema del lavoro di cura, anche per sanare la carenza delle leggi vigenti che finora hanno ignorato tale attività, pur se così rilevante per la qualità della vita dei cittadini. Tale disegno di legge tiene anche

conto delle determinazioni assunte dalla conferenza internazionale delle donne tenutasi a Pechino e a cui il nostro paese ha attivamente partecipato.

La seconda tematica che il disegno di legge in esame ha voluto affrontare è quella della tutela dagli infortuni domestici, particolarmente gravi, che lasciano oltre il 33 per cento di invalidità permanente e quello della prevenzione degli incidenti. A tale proposito, va ricordato che il numero degli incidenti tra le mura domestiche è in costante aumento e che nel solo 1993 si è avuto un numero globale di incidenti pari ad oltre 4 milioni!

Il Parlamento ha opportunamente ed utilmente arricchito l'originario schema con la parte prevenzionale, intesa come un momento fondamentale per evitare situazioni di rischio, esplicitando come tale compito rientri tra quelli prioritari del sistema sanitario nazionale.

Il disegno di legge quindi si presenta — come sostenuto dalla relatrice — con un testo di ampio respiro.

Per quanto riguarda gli interventi degli onorevoli Fratta Pasini e Scoca, il Governo si riserva di dare una valutazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 16 giugno 1998, alle 10:

1. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei con-

fronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 9/A).

— *Relatore:* Bielli.

2. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

STORACE; ZAGATTI ed altri; DE CESARIS e PISTONE; D'INIZIATIVA POPOLARE; TESTA; PEZZOLI; DELMASTRO DELLE VEDOVE; RICCIO e FOTI; PEZZOLI ed altri: Disciplina locazioni e rilascio immobili (790-806-825-1222/bis-1718-2382-4146-4161-4476).

— *Relatore:* Zagatti.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 637-644 — Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (*Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvata dal Senato*) (3509-B).

— *Relatore:* Edo Rossi.

4. — *Seguito della discussione delle mozioni Pozza Tasca ed altri n. 1-00205, Nardini ed altri n. 1-00260, Valetto Bitelli ed altri n. 1-00266, Sbarbati ed altri n. 1-00267, Dedoni ed altri n. 1-00274 e Prestigiacomo ed altri n. 1-000276 sullo sfruttamento del lavoro minorile.*

5. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

CORDONI ed altri; SERAFINI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri; DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (598-854-1714-3687).

— *Relatore:* Stanisci.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CORLEONE ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169).

SCALIA e PROCACCI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300).

BRUNETTI e MORONI: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396).

ALOI: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grechaniche ed albanesi nella regione Calabria (918).

RODEGHIERO ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867).

MASSA ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086).

TERESIO DELFINO: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973).

— *Relatori*: Maselli, per la maggioranza; Menia, di minoranza.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 130-160-445-1697-2545 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla

legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (*Approvato dal Senato*) (4626).

— *Relatori*: Serafini, per la II Commissione; Leccese, per la III Commissione.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 3053 — Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (*Approvato dal Senato*) (4782).

— *Relatore*: Risari.

9. — Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 19,55.